

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 15 ottobre 2009****recante modifica della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che la Scozia è ufficialmente indenne da tubercolosi bovina***[notificata con il numero C(2009) 7790]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/761/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di interscambio intracomunitario di animali delle specie bovina e suina <sup>(1)</sup> e, segnatamente, l'allegato A, capitolo I, punto 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce che uno Stato membro, o una delle sue parti, può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina per quanto riguarda gli allevamenti di bovini, ricorrendo alcune condizioni stabilite in tale direttiva.
- (2) L'elenco degli Stati membri e delle loro regioni dichiarati indenni da tubercolosi bovina figura nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini <sup>(2)</sup>.
- (3) Il Regno Unito ha presentato alla Commissione una documentazione che dimostra l'applicazione delle condizioni pertinenti previste dalla direttiva 64/432/CEE, in relazione a tutto il territorio della Scozia, affinché questa regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

- (4) In esito alla valutazione della documentazione presentata dal Regno Unito, tutto il territorio della Scozia dovrebbe essere dichiarato ufficialmente regione del Regno Unito indenne da tubercolosi bovina.

- (5) Pertanto, la decisione 2003/467/CE deve essere modificata di conseguenza.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono in linea con il parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I della decisione 2003/467/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.

## ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2003/467/CE, il capitolo 2 viene sostituito dal testo seguente:

**«CAPITOLO 2****Regioni degli Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi**

In Italia:

- Regione Abruzzo: provincia di Pescara,
- Regione Emilia-Romagna,
- Regione Friuli Venezia Giulia,
- Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,
- Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,
- Regione Piemonte: province di Novara, Verbania, Vercelli,
- Regione Sardegna: provincia di Oristano,
- Regione Toscana: province di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena,
- Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,
- Regione Veneto.

Nel Regno Unito:

- Gran Bretagna: Scozia.»
-